



ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO
Scuola Sec. I° Grado "G. Scalza" ad Indirizzo Musicale

Via dei Tigli, 2 - 05018 ORVIETO (TR) - C.F. 90017200552

Tel. 0763/302485 Fax 0763/305665

e-mail: tric82200b@istruzione.it

postacert: tric82200b@pec.istruzione.it



ALLEGATO A

Accesso ai documenti della scuola

(L. 7/8/1990 n° 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 12/4/2006 n°184 regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi)

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto che può essere esercitato nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici (art 22 legge n. 241/90). L'esercizio di tale diritto può consistere o nella richiesta di prendere visione dei documenti o nella richiesta dei documenti stessi.

Il diritto si esercita con riferimento agli atti del procedimento e durante lo svolgimento dello stesso.

Modalità dell'accesso

L'accesso può essere di due tipi: **informale e formale**.

L'accesso informale si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente. La richiesta deve essere esaminata immediatamente e senza formalità.

L'accesso formale, si ha quando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta informale in quanto sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse ad accedere alla documentazione. In questo caso il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La richiesta dei documenti deve contenere la motivazione e deve essere indirizzata all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che l'Amministrazione abbia provveduto a soddisfare la richiesta dell'interessato, questa s'intende rifiutata.

Contro il rifiuto l'interessato può produrre ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 30gg.

La decisione del TAR può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato nei successivi 30 giorni. Il giudice amministrativo in caso di accoglimento del ricorso, può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Diritto di accesso

La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante. Per questa ragione è previsto che la richiesta di accesso sia motivata: ciò per consentire all'Amministrazione destinataria della richiesta di accertare se effettivamente chi ha avanzato la richiesta sia titolare del diritto ed abbia motivo. Non sono infatti consentite richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza.

Disciplina dell'accesso

L'art. 24 della legge n. 24 1/90 stabilisce i criteri in base ai quali le Amministrazioni dovranno individuare i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti; ciò in relazione alla pluralità dei procedimenti trattati per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone e gruppi. Per quanto sopra: - la richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell'interesse giuridicamente rilevante o dal suo legale rappresentante;

- la richiesta deve essere adeguatamente motivata;

- l'ufficio a cui viene rivolta la richiesta deve accertare che il richiedente sia effettivamente titolare del diritto;

- qualora un documento si riferisca a più persone, l'accesso è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, cancellando le parti del documento inerenti altre persone; - se l'istanza è consegnata personalmente dall'interessato all'ufficio competente, questi è tenuto a rilasciare ricevuta apponendo sulla richiesta il timbro con la data di presentazione, data dalla quale decorre il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;

- l'istanza deve essere compilata in modo da rendere possibile:

a) l'identificazione del documento oggetto dell'accesso;

b) l'identificazione del richiedente;

c) la prova dell'interesse personale.

Il rilascio di copia autentica del documento è sottoposto per legge al pagamento di € 0,25 per il rilascio da 1 a 2 copie e di € 0,50 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione sul documento di marche da bollo ordinarie da annullare col datario a cura dell'ufficio.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione; non possono essere prese in considerazione richieste generiche.

Casi di esclusione del diritto di accesso

I casi di esclusione del diritto di accesso, cui può essere interessata la scuola secondo quanto stabilito dall'art. 8 del DPR n. 352/92, sono solo i documenti riconducibili ad una delle seguenti categorie: **1)** quelli riguardanti la sfera privata e la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, gruppi; **2)** la corrispondenza epistolare;

3) motivi sanitari;

- 4) motivi professionali;
- 5) motivi finanziari;

Pertanto, a titolo esemplificativo, tra i documenti trattati dalle istituzioni scolastiche per i quali non è consentito l'accesso, possiamo citare:

- 1) rapporti informativi sul personale;
- 2) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- 3) documenti ed atti attinenti alla salute della persona ovvero concernenti le condizioni psicofisiche della medesima;
- 4) documentazione concernente situazioni private dell'impiegato;
- 5) documentazione attinente ai procedimenti penali e disciplinari;
- 6) documenti attinenti alle inchieste ispettive, finché l'inchiesta non sia stata conclusa; 7) documenti attinenti alla dispensa dal servizio;
- 8) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alle attività professionali, commerciali, industriali, nonché alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- 9) rapporti alla Procura della Corte dei Conti.

3. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti del procedimento amministrativo la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

